



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione IX Civile

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Torino, *Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio Brecciaroli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n. [REDACTED]/2024 promossa da

[REDACTED]

[REDACTED];

[REDACTED];

rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Giannini e dall'avv. Silvia Giannini

ricorrenti

CONTRO

MINISTERO dell'INTERNO in persona del Ministro *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino

resistente

nonché nel contraddittorio con il

Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino

Oggetto: **riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis***

Conclusioni di parte ricorrente: *“Nel merito in via principale: - accogliere in toto la domanda e, per l'effetto, dichiarare i ricorrenti [REDACTED]*

[REDACTED]

[REDACTED] *cittadini italiani; - ordinare al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti; in ogni caso - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”*





TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX Civile

Conclusioni di parte resistente: *“nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dalla parte ricorrente, previa verifica dell’ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell’impossibilità per il Ministero dell’Interno di gestire il caso di cui si tratta in sede amministrativa, a causa dell’elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari”*

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art. 281 decies* c.p.c. depositato in data 05/09/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano [REDACTED], il quale emigrava in Argentina e, durante la sua permanenza nel territorio argentino fino alla sua morte, non rinunciava mai alla cittadinanza italiana come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione.

Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/11/2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo pronunciarsi secondo giustizia.

Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.

All’udienza del 20.01.2026 – all’esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione *ex art. 281 sexies*, c. 3, c.p.c.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.

Va evidenziato che i ricorrenti, a sostegno della domanda, hanno allegato:

- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti [REDACTED]

[REDACTED] (doc. 1), il quale, dopo essere emigrato in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra [REDACTED] (doc. 2) e dalla loro unione nasceva in [REDACTED] (doc. 5);





TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX Civile

- che [REDACTED] contraeva matrimonio con la sig.ra [REDACTED] (doc. 6) e dalla loro unione nasceva, in data [REDACTED] in [REDACTED], Argentina l'odierno ricorrente [REDACTED] (doc. 8);
- che [REDACTED] contraeva matrimonio in Córdoba, Argentina, in data [REDACTED], con la sig.ra [REDACTED] (doc. 9) e dalla loro unione nasceva in Córdoba, Argentina, in data [REDACTED] la loro figlia [REDACTED] (doc. 10), odierna ricorrente;
- che l'avo [REDACTED] (o [REDACTED]) mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato argentino (doc. 3).

La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.

In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.

A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano "il figlio di padre cittadino". Il successivo art. 11 stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che "vi rinuncia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio", colui che "abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero" e colui che "senza permesso del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera".

La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di "ottenimento" della cittadinanza straniera, ha osservato che *"l'art. 11 (...) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero"* (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che *"il termine implicava l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere; né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca"*).





TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX Civile

Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell’art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all’estero la propria residenza”, colui che “avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.

Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, c. 3, nella parte in cui “*prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna*” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “*non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina*” (oltre che, in applicazione dell’art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n. 87, del cit. art. 1, n. 2, “*che collega l’acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale*”).

Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all’esito dell’intervento della Corte Costituzionale, “*la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall’interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l’ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948*” e “*per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la*





TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX Civile

trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).

Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall’art. 8, che *“l’acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all’estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell’interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”* (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).

Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all’art. 5 che *“è cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”*.

Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (*ratione temporis* vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita *“il figlio di padre o madre cittadini”*.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che *“l’ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L’acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell’arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del 1865, L. n. 555 del 1912, art. 1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (...) È un fatto assolutamente ovvio, da quest’ultimo punto di vista, che l’istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni*





TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX Civile

attuata in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (...) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione" (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).

Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del Ministero convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).

Il capostipite [REDACTED] risulta (doc. 1) nato a [REDACTED] e, emigrato in Argentina, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino argentino (doc. 3), con la conseguenza che al medesimo deve riconoscersi la cittadinanza italiana, la quale deve, altresì, riconoscersi ai discendenti, non emergendo che i medesimi avessero rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana.

In particolare, alla luce della richiamata giurisprudenza, [REDACTED] trasmetteva "iure sanguinis" la cittadinanza al figlio [REDACTED] il quale trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza al proprio figlio, [REDACTED]; la cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi anche alla figlia di quest'ultimo, [REDACTED].





TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX Civile

Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.

L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il Ministero intimato non ha svolto specifiche difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **accoglie** il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:

[REDACTED]
[REDACTED]);
[REDACTED]

- **ordina** al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

- **compensa** integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino il 12 febbraio 2026.

Il Giudice

Dott. Valerio Brecciaroli

